



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 56 DEL 28/11/2022**

**Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FERRARA PER
L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di novembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All'appello risultano:

BERGAMINI DAVIDE	Presente
ZANELLA MAURO	Presente
ALTIERI FABIO	Assente
LAMBERTINI FRANCESCA	Presente
MANFERDINI FRANCESCO	Presente
GARDENGHI UMBERTO	Presente
PATRONCINI DANIELA	Presente
BIZZARRI ENNIO	Presente
ROMANI PAOLA	Assente
PANCALDI LISA	Presente
GOZZI TANIA	Presente
GUIDETTI OLAO	Presente
DE MICHELE AGNESE	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. VERONESE PIETRO.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FERRARA PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- gli articoli da 55 a 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” (per brevità D.lgs. n. 165/2001) in materia di responsabilità, infrazioni, sanzioni e procedure conciliative e, in particolare, l'art. 55-bis, comma 3, del predetto decreto legislativo, laddove prevede che le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» (per brevità D.lgs n. 267/2000) che consente agli Enti Locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTI, altresì, gli articoli 71 e 72 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto funzioni locali, sottoscritto in data 16 novembre 2022 e gli articoli da 57 a 63 del precedente Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sottoscritto in data 21 maggio 2018 in tema di responsabilità disciplinare del dipendente;

PREMESSO che:

- la materia del pubblico impiego, del relativo contenzioso e del procedimento disciplinare è estremamente specialistica e richiede costante attenzione ed aggiornamento per gestire i procedimenti a garanzia del rispetto delle disposizioni di legge, dei contratti di lavoro, e dei dipendenti stessi;
- le più recenti disposizioni di legge (in particolare L. 15/2009 e D.lgs. 150/2009, Legge n. 190/2012, DPR. n. 39 dell'8/4/2013, D. LGS. N. 116 DEL 2016, N. 74 E 75 DEL 2017) hanno messo in atto una profonda riforma nel rapporto del pubblico impiego, con effetti sia immediati sia legati ad un processo di riorganizzazione che dovrà essere attuato nei prossimi anni;
- con Deliberazione del Commissario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 17/06/2021 il Comune di Vigarano Mainarda aveva deliberato l'adesione all'Ufficio Associato Interprovinciale Prevenzione e Risoluzione Patologie del Rapporto di Lavoro, con ente capofila Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il quale in data 21/12/2021, con nota prot. n. 89605, recepita al protocollo del Comune di Vigarano Mainarda al n. 17852 del 21.12.2021, aveva comunicato il preavviso di recesso della convenzione in argomento con effetto dal 1° luglio 2022, poi prorogato al 31/12/2022, come da successiva proposta di proroga trasmessa dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con nota prot. n. 18229 del 14/03/2022, recepita dal Comune di Vigarano Mainarda al prot. n. 3710/2022, aderendovi con nota trasmessa all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 23/03/2022 con prot. n. 4281;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- l'Ufficio Associato Interprovinciale Prevenzione e Risoluzione Patologie del Rapporto di Lavoro, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, comunicava, nella stessa lettera di richiesta di proroga di adesione alla convenzione che in ogni caso il predetto Ufficio proseguirà ad espletare le proprie funzioni fino a tutto il 31/12/2022 ed in particolare ricevendo le segnalazioni disciplinari fino a tutto il 30 settembre 2022;
- che a far data dal 1° ottobre 2022 l'Ufficio Associato Interprovinciale Prevenzione e Risoluzione Patologie del Rapporto di Lavoro ha cessato di svolgere le proprie funzioni per quanto riguarda le future segnalazioni disciplinari che dovessero insorgere presso il Comune di Vigarano Mainarda;

RILEVATO che:

- a seguito di indagine esplorativa è emerso che la Provincia di Ferrara, data la richiesta pervenuta da alcuni enti del territorio, sta attivando una gestione in forma associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, mediante stipulazione di apposita convenzione e con assunzione, da parte della Provincia stessa del ruolo di Ente capofila;
- in data 19/09/2022 è pervenuta al protocollo dell'ente la nota, prot. n. 33207/2022, acquisita al prot. n. 14925/2022, della Provincia di Ferrara nella quale si trasmetteva in allegato lo schema di convenzione per l'esercizio convenzionato dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari approvato definitivamente dal Consiglio Provinciale con DCP n. 48 del 28/09/2022;

VISTO ed esaminato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, trasmesso dalla Provincia di Ferrara, da cui risulta che:

- la Provincia di Ferrara svolge la funzione di Ente capofila per tutti gli Enti aderenti, fatto salvo per le Unioni che potranno avvalersi del servizio mantenendo inalterata la responsabilità della funzione associata;
- potranno aderire alla presente convenzione altri *comuni e unioni di comuni del territorio della provincia di Ferrara*, adottando l'atto previsto dal proprio ordinamento, previo assenso dell'Ente capofila.
- la gestione associata dell'UPD è finalizzata alla gestione del relativo servizio per gli enti convenzionati, a semplificare gli adempimenti preordinati all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad economizzare le risorse impegnate nei relativi procedimenti ed a garantire, anche nell'interesse dei lavoratori, maggiore professionalità operativa ed uniformità decisionale;
- l'ufficio, denominato "*Ufficio Procedimenti Disciplinari Associato*" – UPDA - è composto da un Presidente e da due componenti, scelti tra Dirigenti e Funzionari della Provincia di Ferrara e del Comune o dell'Unione di riferimento. L'Ente capofila provvede, di norma, alla nomina del Presidente e di un componente effettivo, mentre spetta al Comune la nomina del restante componente. L'Unione già titolare della funzione può delegare il Presidente già nominato od individuare un proprio Presidente prima dell'avvio della procedura; se non nominato si intende delegato il Presidente.
- l'UPDA svolgerà tutte le attività e le procedure e adotterà gli atti e provvedimenti necessari, secondo la disciplina normativa vigente contenuta nel D.lgs. n. 165/2001 dagli artt. 55 – 55-sexies e nei CCNL di comparto;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

CONSIDERATO che:

- l'Ufficio in questione presenta significativa professionalità ed esperienza nella gestione delle problematiche del contenzioso del lavoro;
- per la semplice adesione alla convenzione è prevista una quota fissa annua, a rimborso delle spese, pari ad euro 150,00 ad ente, oltre ad una quota variabile in relazione al numero dei procedimenti avviati con specifica contestazione quantificata in relazione alla gravità della condotta sulla base della seguente tabella:

Sanzione prevista per condotta contestata	Importo procedimento
CCNL 21.5.2018 art.58 c.1 lett. b) e c)	300 euro
CCNL 21.5.2018 art. 58 c.1 lett. d) e e) e D.lgs. n. 165/2001 art. 55-bis c.7 ; art. 55- sexies c.1 c.3 e art. 55-septies c.6	500 euro
CCNL 21.5.2018 lett. f) e g)	800 euro

RILEVATO che:

- la durata della convenzione, che qui si intende approvare, decorre dalla data di sottoscrizione da parte degli Enti aderenti e avrà scadenza al 31/12/2025 e potrà essere rinnovata previa apposita deliberazione degli Enti aderenti;
- gli Enti aderenti possono, con un preavviso di almeno tre mesi, recedere dalla presente convenzione in ogni momento. A carico degli enti resterà in ogni caso in percentuale la quota fissa ed eventuali quote variabili;
- per quanto riguarda la durata delle convenzioni, si ritiene che si tratti di un istituto giuridico svincolato dalle limitazioni previste dall'art. 183, comma 6, TUEL, ciò per ragioni di natura sia formale che sostanziale;
- sotto il profilo formale, occorre richiamare anzitutto i contenuti dell'art. 30 TUEL ai sensi del quale "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.";
- la durata di un accordo intercomunale rientra per consolidata dottrina tra le opzioni demandate alla discrezionalità delle autonomie e non sembra dunque riconducibile alle limitazioni introdotte nell'ordinamento sui singoli impegni di spesa pluriennali, a ulteriore riprova di ciò si consideri quanto stabilito in materia di "funzioni fondamentali" dall'art. 14 D.L. 78/2010, che al comma 28 recita "*I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il*



Comune di
VIGARANO MAINARDA

software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. Inoltre il comma 31-bis precisa che "Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...)";

- pertanto che la durata di una forma associativa non possa essere soggetta alle limitazioni temporali previste dall'art. 183, comma 6;
- l'art. 55 bis comma 3 del D.lgs. n. 165 del 2001 come integrato dal D.lgs. n. 75 del 2017 dispone : "Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.";
- la delibera Corte dei Conti Abruzzo n. 127 del 14 settembre 2017 , con riferimento all'inciso contenuto nel comma 3 dell'art. 55 bis testé richiamato, precisa che tale inciso, tenuto conto del contesto " non preclude la "spesa nuova" solo perché non precedentemente sostenuta o la spesa "maggiore" solo perché di importo superiore alla precedente previsione, laddove prevista. Nel caso in esame, la decisione di spesa comporterà "oneri" nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio. In altre parole, anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell'ente."

RITENUTO, per quanto sopra indicato, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio Procedimenti Disciplinari, allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 17 articoli, meritevole di approvazione dal parte del Consiglio Comunale e che pertanto si autorizza il Responsabile del Settore AAGG, Personale, Segreteria, Protocollo, Servizi Demografici, Sociali e Sanità del Comune di Vigarano Mainarda a sottoscrivere la convenzione in argomento, affinché il Vigarano Mainarda aderisca alla convenzione in parola che appare vantaggiosa per i seguenti motivi ed obiettivi:

- l'ente usufruirà di un ufficio specialistico, per la consulenza che verrà assicurata in materie in costante evoluzione normativa e contrattuale e per la costante relazione con gli altri enti associati che in tal modo consentono altresì di uniformare le politiche del personale in armonia con l'evoluzione legislativa;
- la gestione della complessa attività della funzione disciplinare da parte dell'Ufficio è garanzia di terzietà ed imparzialità, in quanto particolarmente specializzato e competente, in una delle funzioni di gestione del personale tra le più delicate sia per la complessità normativa e contrattuale che per i riflessi sull'organizzazione e sul benessere del personale dipendente;
- la gestione, con l'appoggio dell'ufficio specializzato ed in affiancamento agli altri enti partecipanti, del complesso processo di adeguamento alla Riforma Madia, ai successivi Decreti attuativi e relative disposizioni collegate;
- la convenzione ha durata fino al 31.12.2025, con possibilità di rinnovo da deliberarsi da parte degli enti aderenti, oltre che di recesso, con preavviso di almeno 3 mesi, consentendo quindi una valutazione ponderata dell'utilità del servizio anche per gli anni futuri;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

RITENUTO pertanto opportuno aderire per le considerazioni espresse in premessa, alla Convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio Procedimenti Disciplinari della Provincia di Ferrara, ente capofila;

RITENUTO lo stanziamento del competente capitolo di bilancio di previsione 2022/2024 n. 250 "Contributi e trasferimenti", alla Missione 1, Programma 2, sufficientemente capiente in relazione agli oneri finanziari previsti dall'art. 2 dello schema di convenzione;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 come da ultimo modificato e integrato dal D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017;

RAVVISATA la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.lgs.267/2000;

DATO ATTO che il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri non hanno dichiarato nel presente atto di trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

per le considerazioni premesse ed in questa sede ribadite,

- 1) di aderire alla convenzione con la Provincia di Ferrara, quale Ente capofila per la gestione in forma associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.
- 2) di approvare lo schema di convenzione che si allega sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto, composto da n. 17 articoli, avente per oggetto l'individuazione delle modalità di attuazione della gestione in forma associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPDA) da sottoscrivere ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 del D.lgs. n. 267/2000 e 55-bis, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, tra la Provincia di Ferrara e i comuni e le unioni di comuni del territorio provinciale, a ciò interessati;
- 3) che lo stanziamento del competente capitolo di bilancio di previsione 2022/2024 n. "Contributi e trasferimenti", alla Missione 1, Programma 2, risulta sufficientemente capiente in relazione agli oneri finanziari previsti dall'art. 2 dello schema di convenzione;
- 4) che la convenzione, di cui al presente atto, avrà durata fino al 31.12.2025, con possibilità di rinnovo da deliberarsi da parte degli enti aderenti, oltre che di recesso, con preavviso di almeno 3 mesi, consentendo quindi una valutazione ponderata dell'utilità del servizio anche per gli anni futuri;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- 5) di dare atto altresì che procederà alla sottoscrizione della convenzione in parola, in nome e per conto del Comune di Vigarano Mainarda il Responsabile del Settore AAGG, Personale, Segreteria, Protocollo, Servizi Demografici, Sociali e Sanità, con mandato di procedere ad effettuare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in occasione della stipula, e di dare atto che dopo la firma della convenzione si provvederà con apposita determinazione ad assumere impegno di spesa definitivo;
- 6) con separata votazione palese, ad esito unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

Tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativo al presente verbale sono riportati in testo integrale nella registrazione audio della seduta consiliare accessibile sul sito istituzionale dell'Ente
URL: <https://www.comune.vigarano.fe.it/il-consiglio-comunale/>

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
BERGAMINI DAVIDE

Il Segretario Comunale
Dr. VERONESE PIETRO

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

Sommario

Articolo 1 - Oggetto ed ambito applicativo	Pag. 2
Articolo 2 - Adesioni successive e oneri finanziari	Pag. 2
Articolo 3 - Ente capofila e composizione	Pag. 3
Articolo 4 - Durata	Pag. 4
Articolo 5 - Modi e termini - Funzionamento UPDA	Pag. 4
Articolo 6 - Attribuzioni Enti convenzionati	Pag. 4
Articolo 7 - Tutela dei dati ed obblighi pubblicitari	Pag. 5
Articolo 8 - Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale	Pag. 5
Articolo 9 - Condotte pregiudizievoli all'esercizio dell'azione disciplinare	Pag. 5
Articolo 10 - Acquisizione di informazioni e documenti	Pag. 5
Articolo 11 - Natura giuridica del potere disciplinare	Pag. 6
Articolo 12 - Attività dell'UPDA	Pag. 6
Articolo 13 - Esito del procedimento disciplinare	Pag. 6
Articolo 14 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari	Pag. 6
Articolo 15 - Procedure conciliative delle impugnazioni	Pag. 7
Articolo 16 - Rinvio dinamico	Pag. 7
Articolo 17 - Spese di registrazione	Pag. 7

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

tra

Il/la _____ in rappresentanza del Comune di _____

Il _____ in rappresentanza della Provincia di Ferrara _____

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto ed ambito applicativo

1.1 La presente convenzione, sottoscritta ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e 55-bis, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, disciplina la gestione in forma associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (in sigla UPD) tra la Provincia di Ferrara (di seguito anche Ente capofila) e il Comune di _____.

1.2 La gestione associata dell'UPD è finalizzata alla gestione del relativo servizio per gli enti convenzionati, a semplificare gli adempimenti preordinati all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad economizzare le risorse impegnate nei relativi procedimenti ed a garantire, anche nell'interesse dei lavoratori, maggiore professionalità operativa ed uniformità decisionale.

Articolo 2 - Adesioni successive e oneri finanziari

2.1 Potranno aderire alla presente convenzione altri comuni e unioni di comuni del territorio della provincia di Ferrara, adottando l'atto previsto dal proprio ordinamento, previo assenso dell'Ente capofila.

2.2 Per la semplice adesione alla convenzione è prevista una quota fissa annua, a rimborso delle spese, pari ad euro 150,00 ad ente, oltre ad una quota variabile in relazione al numero dei procedimenti avviati con specifica contestazione quantificata in relazione alla gravità della condotta sulla base della seguente tabella:

<i>sanzione prevista per condotta contestata</i>	<i>importo procedimento</i>
CCNL 21.05.2018 art.58 c.1 lett. b) e c)	300 euro
CCNL 21.05.2018 art. 58 c.1 lett. d) ed e) - d.lgs. n. 165/2001 art. 55-bis c.7 ; art. 55-sexies c.1 c.3 e art. 55-septies c.6	500 euro
CCNL 21.05.2018 art. 58 c.1 lett. f) e g)	800 euro

2.3 Entro il 31 marzo di ogni anno, di norma, l'Ente aderente versa alla Provincia l'importo stabilito quale quota fissa. L'importo stabilito come quota variabile sarà versato dall'Ente aderente nell'esercizio successivo alla conclusione dei procedimenti disciplinari cui la quota medesima si riferisce, previa quantificazione dell'Ente capofila.

Articolo 3 – Ente capofila e composizione

3.1 La Provincia di Ferrara svolge la funzione di Ente capofila per tutti gli Enti aderenti, fatto salvo per le Unioni che potranno avvalersi del servizio mantenendo inalterata la responsabilità della funzione associata.

3.2 L'ufficio, denominato “*Ufficio Procedimenti Disciplinari Associato*” – UPDA - è composto da un Presidente e da due componenti, scelti tra Dirigenti e Funzionari della Provincia di Ferrara e del Comune o dell'Unione di riferimento. L'Ente capofila provvede, di norma, alla nomina del Presidente e di un componente effettivo, mentre spetta al Comune la nomina del restante componente. L'Unione già titolare della funzione può delegare il Presidente già nominato od individuare un proprio Presidente prima dell'avvio della procedura; se non nominato si intende delegato il Presidente.

3.3 L'UPDA svolgerà tutte le attività e le procedure e adotterà gli atti e provvedimenti necessari, secondo la disciplina normativa vigente contenuta nel d.lgs. n. 165/2001 dagli artt. 55 – 55-sexies e nei CCNL di comparto.

3.4 L'istruttoria sarà effettuata dall'Ufficio risorse umane della Provincia a seguito di formale segnalazione da parte dell'Ente aderente.

Articolo 4 - Durata

4.1 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte degli Enti aderenti e avrà scadenza al 31/12/2025 e potrà essere rinnovata previa apposita deliberazione degli Enti aderenti.

4.2 Gli Enti aderenti possono, con un preavviso di almeno tre mesi, recedere dalla presente convenzione in ogni momento. A carico degli enti resterà in ogni caso in percentuale la quota fissa ed eventuali quote variabili.

Articolo 5 – Modi e termini – Funzionamento UPDA

5.1 L'UPDA è competente a gestire i procedimenti, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, volti ad accertare la responsabilità disciplinare per violazioni degli obblighi del dipendente, di maggior gravità, comportanti sanzioni superiori al rimprovero verbale, inclusa l'adozione di provvedimenti aventi natura cautelare sia discrezionali che vincolati a norma di legge.

5.2 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter del d.lgs. n. 165/2001 (procedimento cd "per direttissima"), per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura dell'Ente presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro 10 giorni, all'UPDA i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. La segnalazione deve essere trasmessa via posta elettronica all'indirizzo specificatamente previsto e deve contenere ogni elemento di tempo e di luogo utile a circostanziare la condotta del dipendente, nonché indicare eventuali testimoni che abbiano assistito ai fatti oggetto di segnalazione. L'Ufficio, con immediatezza e comunque non oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno 20 giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.

5.3 L'UPDA conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito, con contestuale comunicazione all'indirizzo mail indicato dall'Ente in sede di adesione.

5.4 L'UPDA trasmette all'indirizzo di cui sopra, oltre che l'atto conclusivo, anche quello di avvio del procedimento, nonché eventuali provvedimenti cautelari, contestualmente alla loro adozione.

5.5 La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente disponga di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'UPDA ed il dipendente tramite posta elettronica, all'indirizzo previamente comunicato dal dipendente o dal suo procuratore.

5.6 Nei casi di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, e nei casi di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, con riguardo ai procedimenti disciplinari trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

5.7 Nei procedimenti cd "per direttissima", ex art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter del d.lgs. n. 165/2001, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, o l'UPDA, qualora ne venga per primo a conoscenza, dispone l'immediata sospensione cautelare, comunque entro 48 ore, con contestuale contestazione per iscritto degli addebiti. Il dipendente deve essere convocato per il contraddittorio a sua difesa con un preavviso di almeno 15 giorni e il procedimento deve essere concluso entro 30 giorni dalla ricezione, da parte del dipendente della contestazione.

5.8 L'UDPA fornirà adeguata consulenza tecnica per i procedimenti disciplinari gestiti internamente agli Enti aderenti.

Articolo 6 – Attribuzioni Enti convenzionati

6.1 Resta in capo ai singoli enti convenzionati la competenza ad irrogare la sanzione del rimprovero verbale che, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, è ancora soggetta alla disciplina della contrattazione collettiva, la quale ne prevede l'applicazione senza particolari formalità (cfr. paragrafo 3, lett. a), della circolare del DFP n. 14/2010 del 23/12/2010). Dell'avvenuta irrogazione del rimprovero verbale va comunque data formale comunicazione all'UPDA contestualmente alla segnalazione di eventuali ulteriori comportamenti di rilievo disciplinare verificatesi nel biennio di cui all'art. 59, comma 1, lett. e) del CCNL in capo allo stesso dipendente, al fine di poter contestare la recidiva.

6.2 Resta, altresì, in capo ai singoli enti:

- la comunicazione, per via telematica, all'Ispektorato per la Funzione Pubblica di tutti gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, entro venti giorni dalla loro adozione.
- la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti entro 20 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, per i casi di cui all'art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001.

Articolo 7 - Tutela dei dati ed obblighi pubblicitari

7.1 Il personale che opera presso l'UPDA, nonché i responsabili delle strutture organizzative degli enti convenzionati, sono tenuti all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al d. lgs. n. 196/2003.

7.2 Per le finalità previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 gli enti convenzionati pubblicano sui rispettivi siti istituzionali, con modalità che garantiscano la piena accessibilità e visibilità delle informazioni a tutti i soggetti interessati, sia il codice disciplinare, recante la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, sia il codice di comportamento, generale e specifico, dei dipendenti pubblici.

Articolo 8 – Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale

8.1 Per i fatti oggetto di iniziative e provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria la trasmissione dei relativi atti all'UPDA va assicurata, dai responsabili delle strutture organizzative degli enti convenzionati tempestivamente e, comunque, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, dandone contestuale comunicazione al dipendente interessato.

8.2 La tempestiva acquisizione degli atti consente all'UPDA, la puntuale applicazione delle specifiche disposizioni e misure cautelari previste, in particolare, dall'art. 55-ter del d.lgs. n.165/2001 e dall'art. 61 del CCNL 21.05.2018.

Articolo 9 - Condotte pregiudizievoli all'esercizio dell'azione disciplinare

9.1 Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare dovuti a comportamenti omissivi od al ritardo, senza giustificato motivo, nella trasmissione degli atti all'UPDA determina, a carico dei responsabili delle strutture organizzative degli Enti aderenti, l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 55-quater, comma 3- quinquies e 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

Articolo 10 – Acquisizione di informazioni e documenti

10.1 L'UPDA, nel corso dell'istruttoria, può acquisire sia dall'Ente aderente che da altre amministrazioni pubbliche le informazioni ed i documenti rilevanti per la definizione del procedimento disciplinare, tramite strumenti ritenuti idonei allo scopo, attraverso apposita mail dedicata.

10.2 Il dipendente pubblico che, essendo a conoscenza per ragioni d'ufficio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'UPDA ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'Ente di appartenenza, della sanzione prevista dall'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n.165/2001.

Articolo 11 – Natura giuridica del potere disciplinare

11.1 L'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, in quanto espressione del più generale potere direttivo del datore di lavoro, è sottratto alla sfera di applicazione della legge n. 241/1990.

11.2 Il procedimento disciplinare, afferendo infatti alla gestione del rapporto di lavoro, culmina in atti di diritto privato non connotati dell'efficacia autoritativa propria dei provvedimenti amministrativi.

11.3 Dopo la conclusione del procedimento la valutazione sulla accessibilità o meno degli atti è effettuata dal Comune titolare del rapporto di lavoro con il dipendente interessato dal procedimento disciplinare anche previo parere dell'UPDA.

Articolo 12 – Attività dell'UPDA

12.1 Nell'esercizio delle sue funzioni l'UPDA si conforma sia alle disposizioni previste, in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, sia dalla legge, ed in particolare dagli articoli 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 55-sexies del d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 16 del d.P.R. n. 62/2013 sia, limitatamente agli ambiti normativi non riservati alla legge, dal CCNL di comparto.

12.2 I rapporti informativi e le comunicazioni tra gli enti convenzionati e l'UPDA avvengono, di norma, utilizzando tecnologie informatizzate.

Articolo 13– Esito del procedimento disciplinare

13.1 Il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione o con l'irrogazione, da parte dell'UPDA, della relativa sanzione.

13.2 Qualora la sanzione consista nell'irrogazione della multa, nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione o nel licenziamento del dipendente, con o senza preavviso, l'UPDA determina, rispettivamente, anche il periodo di paga in cui la multa va applicata, la decorrenza ed il termine del periodo di sospensione e la data di decorrenza del licenziamento.

13.3 In ogni caso l'UPDA trasmette, tempestivamente, copia del provvedimento finale adottato, oltre che al dipendente interessato, al responsabile della struttura organizzativa cui il dipendente stesso è assegnato e all'indirizzo indicato dall'ente di appartenenza.

13.4 Alla decisione assunta dall'UPDA va data esecuzione, da parte dei responsabili degli uffici interessati, senza l'adozione di ulteriori atti, fatti salvi i provvedimenti meramente applicativi che, ove necessari, vanno adottati con immediatezza.

13.5 I responsabili degli uffici interessati danno formale comunicazione all'UPDA dell'avvenuta applicazione della sanzione irrogata.

13.6 Al termine del procedimento il fascicolo e gli atti relativi sono trasmessi all'ente titolare del rapporto di lavoro.

Articolo 14 – Impugnazione delle sanzioni disciplinari

14.1 Secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 le controversie relative ai procedimenti ed alle sanzioni disciplinari sono devolute, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, al giudice ordinario.

14.2 Nel vigente ordinamento giuridico un termine di impugnativa è previsto, come chiarito anche dall'ARAN nel quesito 118, solo per la sanzione del licenziamento che, in base all'art. 6 della legge n. 604/1966, deve essere impugnato entro 60 giorni.

14.3 Con riguardo alle altre sanzioni disciplinari l'impugnazione deve essere proposta entro l'ordinario termine prescrizione di 10 anni di cui all'art. 2946 del codice civile.

14.4 Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare adottato dall'UPDA deve contenere anche le indicazioni necessarie per proporre l'eventuale impugnazione.

14.5 Il dipendente interessato ha il diritto di accedere, anche attraverso il suo procuratore, agli atti del procedimento disciplinare che lo riguarda.

Articolo 15 – Procedure conciliative

15.1 Con riguardo alle procedure conciliative relative a procedimenti disciplinari, ove previste dalla contrattazione collettiva, trovano applicazione le specifiche disposizioni recate dall'art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

Articolo 16 – Rinvio dinamico

16.1 Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni previste in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti dalla legge e dai CCNL di comparto nel tempo vigenti.

Articolo 17 – Spese di registrazione

17.1 Il presente atto è esente da spese di registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986. È esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella All. B) al d.P.R. n. 642/1972.



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 637/2022 dell'unità proponente SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE ad oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FERRARA PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 23/11/2022

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(GABATEL SANDRO)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 637/2022 dell'unità proponente SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE ad oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FERRARA PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 23/11/2022

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 637/2022 dell'unità proponente SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE ad oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FERRARA PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 24/11/2022

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(BARBIERI MARIA)
con firma digitale